

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1212

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Regolamentazione del commercio dei supporti fonografici

*Presentata il 5 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il supporto fonografico (disco, musicassetta o altro) è, secondo le vigenti normative sul commercio, assimilato a qualsiasi altro « bene durevole », soffrendo di quella superficiale se non erronea caratteristica di « accessorio fonografico » tramandata sino ai giorni nostri dai primi anni del '900. Al di là del suo aspetto fisico di oggetto, il supporto fonografico ha invece unicamente valenza per il suo contenuto: la musica. Ne sia prova il fatto che già dal 1941 esso è entrato negli articolati di ben quindici leggi dello Stato italiano che ne regolamentano la realizzazione a tutela degli artisti (autori, arrangiatori, compositori, musicisti, interpreti, esecutori) e degli stessi produttori, affinché il supporto, vale a dire il suo contenuto, non diventi oggetto di abusi che potrebbero sottrarre risorse intellettuali ed economiche a chi ne rende

possibile l'esistenza. Un « bene », quindi, non assimilabile alla stragrande maggioranza degli altri « beni » durevoli o di consumo ma piuttosto parte integrante di tutte quelle manifestazioni nelle quali l'opera dell'ingegno musicale entra in comunicazione con il pubblico. Così come la pubblica esecuzione di opere musicali, i concerti, gli utilizzi radiofonici televisivi ed informativi sono ben diversamente regolamentati dalle proposte al pubblico dei consumatori di pentole, detersivi, cioccolatini e quant'altro, anche il commercio del supporto fonografico deve godere di particolari tutele che salvaguardino attraverso il contenitore il contenuto.

Da questo principio è scaturito l'articolo per la formulazione di una proposta di legge idonea a regolamentare il commercio dei supporti fonografici.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Tutti i supporti preregistrati di qualsiasi natura che il progresso tecnologico consenta di realizzare e contenenti uno o più brani musicali non possono essere posti in commercio sul territorio italiano se non recano sulla confezione il prezzo di vendita al pubblico. Tale prezzo è stabilito dal produttore del supporto il cui nome deve apparire sulla confezione. Nel caso di supporti importati dall'estero il prezzo di vendita al pubblico deve essere apposto dal distributore nazionale anche a mezzo di etichetta con adesivo permanente, sulla quale deve comunque apparire anche il nome del distributore stesso.

## ART. 2.

1. Eventuali successive modifiche al prezzo dichiarato sulla confezione del supporto dal produttore o dal distributore ai sensi dell'articolo 1, prima di poter essere applicate devono essere preventivamente comunicate dal produttore o dal distributore alle associazioni a carattere nazionale dei produttori e dei commercianti a mezzo lettera riportante data certa.

2. La variazione del prezzo deve essere indicata sulla confezione del supporto anche a mezzo di etichetta con adesivo permanente.

3. Sulla etichetta di cui al comma 2, oltre al nuovo prezzo, deve apparire il nome del produttore o del distributore e la data in cui ha inizio la variazione.

4. Le spese relative all'apposizione dell'etichetta recante la variazione sono a carico del produttore o del distributore.

## ART. 3.

1. Nessun rivenditore al dettaglio può apportare modifiche al prezzo di vendita

dichiarato dal produttore o dal distributore. Tale divieto riguarda:

a) le modifiche al prezzo dichiarato sulla confezione del supporto;

b) le modifiche con annunci effettuati a mezzo stampa, radiofonici, televisivi, informatici, su pieghevoli pubblicitari o qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

2. In deroga al disposto di cui al comma 1 sono tuttavia ammessi gli sconti promozionali la cui entità non superi il 5 per cento del prezzo dichiarato sulla confezione del supporto.

#### ART. 4.

1. Sul prezzo dichiarato al pubblico i produttori e i distributori devono riservare al dettagliante almeno un margine di utile lordo che, in rispetto ed attuazione delle norme fiscali vigenti, gli consenta la corretta conduzione dell'attività commerciale.

#### ART. 5.

1. La violazione di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3 è punita con la sanzione pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni, e con il sequestro dei supporti posti in commercio. L'applicazione della sanzione è demandata all'autorità della pubblica amministrazione del luogo o dei luoghi ove l'infrazione è avvenuta.

#### ART. 6.

1. Per la violazione di quanto disposto dall'articolo 4 è competente il giudice del luogo ove la violazione si è verificata.

2. Il giudice è tenuto a valutare la sussistenza della violazione con procedimento d'urgenza.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0009830\*